

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 03352/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3352 del 2026, proposto da

Ferri Marianna, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Tortorella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi Bari, Universita' degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum, Universita' degli Studi Brescia, Universita' degli Studi Cagliari, Universita' degli Studi Catania, Universita' degli Studi della Basilicata Potenza, Universita' degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Napoli, Universita' degli Studi dell'Insubria Varese, Universita' degli Studi di Salerno Fisciano, Universita' degli Studi Ferrara, Universita' degli Studi Firenze, Universita' degli Studi Foggia, Universita' degli Studi G D'Annunzio Chieti, Universita' degli Studi Genova, Universita' degli Studi L'Aquila, Universita' degli Studi Magna Graecia Catanzaro, Universita' degli Studi Messina, Universita' degli Studi Milano, Universita' degli Studi Milano Bicocca, Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Universita' degli Studi Molise, Universita' degli Studi

Napoli Federico II, Università degli Studi Padova, Università degli Studi Palermo, Università degli Studi Parma, Università degli Studi Pavia, Università degli Studi Perugia, Università degli Studi Pisa, Università degli Studi Roma La Sapienza, Università degli Studi Roma Tor Vergata, Università degli Studi Sassari, Università degli Studi Siena, Università degli Studi Torino, Università degli Studi Trento, Università degli Studi Trieste, Università degli Studi Udine, Università degli Studi Verona, Università del Piemonte Orientale, Università del Salento Lecce, Università della Calabria, Università Politecnica delle Marche Ancona, in persona del rispettivo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

CINECA, non costituito in giudizio;

nei confronti

Di Marco Simone, Stefani Alessandra, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,

A) del provvedimento di non ammissione dell'odierno istante al secondo semestre del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, presso l'Università di Genova o le altre indicate in epigrafe, per l'a.a. 2025/2026, previo accertamento e declaratoria del diritto della ricorrente ad essere ammessa, anche in sovrannumero, al predetto semestre, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti;

B) del provvedimento di intervenuta decadenza dalla immatricolazione/iscrizione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, presso l'Università di Genova o le altre indicate in epigrafe, per l'a.a. 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti;

C) della graduatoria nazionale di merito nominativa afferente di laurea magistrale a ciclo unico, in medicina e chirurgia (LM-41), pubblicata in data 28 gennaio 2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti;

D) della graduatoria nazionale di merito nominativa afferente di laurea magistrale a

ciclo unico, in medicina e chirurgia (LM-41), pubblicata in data 8 gennaio 2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti;

E) dell'esito degli esami di profitto relativi a Chimica e propedeutica biochimica, a Fisica ed a Biologia dell'appello del 10 dicembre 2025, pubblicati in data 23 dicembre 2025, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti;

F) dell'esito degli esami di profitto relativi a Chimica e propedeutica biochimica, a Fisica ed a Biologia dell'appello del 20 novembre 2025, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti;

G) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1115/2025 ed allegati;

H) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 754 del 20-10-2025;

I) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 557 del 04-08-2025;

J) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 7 agosto 2025, n. 600 ed allegati;

K) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 luglio 2025, n. 454 ed allegati;

L) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 20 giugno 2025, n. 431 ed allegati;

M) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 30 maggio 2025, n. 418 ed allegati;

N) del parere formulato dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) nell'adunanza del 14 maggio 2025, limitatamente agli articoli 4 e 8 ai sensi degli articoli 4, comma 3, primo periodo, e 5, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71;

O) delle disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2025/2026;

P) della nota integrativa alle "Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei

titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia 2025/2026”;

Q) della nota prot. n. 3733 del 18 febbraio 2025 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha richiesto il potenziale formativo deliberato dagli organi accademici degli atenei coinvolti per l'anno accademico 2025/2026;

R) della nota ministeriale n. 12734 del 24 giugno 2025 - che ha riaperto, per le Università statali, i termini per l'acquisizione del predetto potenziale formativo, per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41) - nonché della nota ministeriale, prot. n. 14002 dell'11 luglio 2025 che ha differito i termini in discorso e la nota ministeriale, prot. n. 14569 del 19 luglio 2025, di ulteriore proroga dei termini stessi;

S) dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assunto al repertorio atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025, sul documento concernente la determinazione del fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2025/2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie;

T) delle risultanze del Tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell'università e della ricerca in data 28 luglio 2025 - con riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e professioni sanitarie (triennali e magistrali), per l'anno accademico 2025/2026 – nonché la correlata nota ministeriale prot. 16009 del 6 agosto 2025, con cui è stato comunicato, ai componenti del Tavolo stesso, l'intervenuto incremento del potenziale formativo degli Atenei relativamente al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia, in lingua italiana, a.a. 2025-2026;

U) della potenziale offerta formativa così come deliberata dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999 e ss.mm.ii.;

V) dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera

a), della legge n. 264/1999 e ss.mm.ii;

W) del fabbisogno di medici chirurghi per le esigenze organiche delle Forze armate per l'anno accademico 2025/2026, comunicato dallo Stato Maggiore della Difesa con nota recante protocollo in ingresso n. 8417 del 18 aprile 2025;

X) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi Bari e di Universita' degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum e di Universita' degli Studi Brescia e di Universita' degli Studi Cagliari e di Universita' degli Studi Catania e di Universita' degli Studi della Basilicata Potenza e di Universita' degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Napoli e di Universita' degli Studi dell'Insubria Varese e di Universita' degli Studi di Salerno Fisciano e di Universita' degli Studi Ferrara e di Universita' degli Studi Firenze e di Universita' degli Studi Foggia e di Universita' degli Studi G D'Annunzio Chieti e di Universita' degli Studi Genova e di Universita' degli Studi L'Aquila e di Universita' degli Studi Magna Graecia Catanzaro e di Universita' degli Studi Messina e di Universita' degli Studi Milano e di Universita' degli Studi Milano Bicocca e di Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia e di Universita' degli Studi Molise e di Universita' degli Studi Napoli Federico II e di Universita' degli Studi Padova e di Universita' degli Studi Palermo e di Universita' degli Studi Parma e di Universita' degli Studi Pavia e di Universita' degli Studi Perugia e di Universita' degli Studi Pisa e di Universita' degli Studi Roma La Sapienza e di Universita' degli Studi Roma Tor Vergata e di Universita' degli Studi Sassari e di Universita' degli Studi Siena e di Universita' degli Studi Torino e di Universita' degli Studi Trento e di Universita' degli Studi Trieste e di Universita' degli Studi Udine e di Universita' degli Studi Verona e di Universita' del Piemonte Orientale e di Universita' del Salento Lecce e di Universita' della Calabria e di Universita' Politecnica delle

Marche Ancona;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa Benedetta Bazuro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che non sussistano i presupposti *ex art. 55 c.p.a.* per la concessione dell'invocata misura cautelare;

Ritenuto, in particolare, che, alla sommaria delibazione propria della presente fase cautelare e ferme restando le più compiute valutazioni che potranno essere operate in sede di merito, le censure formulate nel ricorso non si prestino a prognosi favorevole, per le seguenti ragioni:

- con il d.m. n. 1115/2025 l'Amministrazione ha apportato talune modifiche alle regole che originariamente presiedevano alla formazione della graduatoria per i corsi di laurea di cui è causa. Tali modifiche sono consistite, nella sostanza, nel riconoscimento della possibilità, per chi non aveva ottenuto la sufficienza in tutte e tre le materie ma ne avesse conseguita almeno una, di entrare in graduatoria, anche "*ripescando*" – ai fini del punteggio – voti rifiutati al primo appello, sia pure con una penalizzazione variamente determinata in funzione del numero del numero di sufficienze riportate e di quello dei voti ripescati;

- il predetto meccanismo, per quanto macchinoso, riposa sull'esigenza di bilanciare, in uno con l'avvertita necessità di saturare per quanto possibile i posti disponibili, quella di tutelare l'affidamento dei candidati rispetto delle regole della competizione. Il sistema delineato dal Ministero, infatti, garantisce che i candidati che hanno conseguito le tre sufficienze secondo le regole originariamente poste sono sempre e invariabilmente preferiti, nella collocazione in graduatoria, rispetto a

tutti gli altri candidati. Questi ultimi, a loro volta, sono graduati secondo un ordinamento per fasce, la collocazione nelle quali discende dal numero delle sufficienze conseguite e da quello dei voti recuperati, in modo tale che al maggior grado di corrispondenza della situazione del candidato al *benchmark* costituito dalle originarie condizioni di accesso si ricollegli un posizionamento migliore in graduatoria. Un siffatto bilanciamento era senz'altro necessario, in quanto ogni diverso meccanismo che avesse del tutto negletto le originarie condizioni di superamento dell'esame si sarebbe irrimediabilmente posto in violazione dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento, oltre a concretare, attesa la natura postuma delle modifiche, un potenziale *vulnus* della *par condicio* e del principio di imparzialità della pubblica amministrazione;

- rispetto all'operatività di tale meccanismo tutti i concorrenti si sono trovati nella medesima situazione, in quanto erano in possesso delle stesse e identiche informazioni quando hanno sostenuto gli esami. La parità di trattamento è altresì assicurata nel sistema delineato dal d.m. n. 1115/2025, in quanto il fattore concorrenziale, come già sopra chiarito, è ivi operante, da un lato, con la predisposizione di coorti distinte che ordinano i diversi insiemi di candidati in ragione della maggiore o minore prossimità del risultato conseguito a quello minimo atteso secondo le regole originariamente poste dal d.m. n. 418/2025 (voto almeno sufficiente in tutte e tre le materie, senza voti recuperati) e, dall'altro lato, assicurando la concorrenza interna alle singole coorti tra candidati che si trovano nella medesima situazione. In tal modo viene sia tutelato l'affidamento nel rispetto delle regole originarie (in quanto nessun candidato, che abbia conseguito le valutazioni positive richieste da tali regole può essere sopravanzato da candidati che, in base alle medesime, non avrebbero superato la selezione), mentre coloro che vengono ammessi in deroga a tali regole concorrono, tra loro, soltanto a parità di condizioni, che sono via via declinate in funzione della misura di detta deroga;

- è senz'altro possibile ritenere che il meccanismo delineato non fosse l'unico possibile attraverso cui il Ministero avrebbe potuto conseguire la copertura del

contingente, ma è altresì da ritenere che le scelte adottate operino un bilanciamento non manifestamente irragionevole di tutti gli interessi in gioco;

- con specifico riguardo alla posizione di parte ricorrente, dagli atti di causa risulta che la stessa ha conseguito al secondo appello una votazione sufficiente in Chimica, che le ha consentito di essere reintegrata ed inserita in graduatoria in ragione del meccanismo introdotto dal d.m. n. 1115/2025;

- ne consegue che la posizione di parte ricorrente riflette la logica progressiva del sistema introdotto dal citato decreto, il quale attribuisce rilievo non soltanto al numero delle sufficienze conseguite, ma anche alle modalità con cui tali risultati sono stati ottenuti, collocando in posizione relativamente migliore i candidati che abbiano conseguito e mantenuto le valutazioni utili secondo le regole originarie rispetto a coloro che abbiano beneficiato del recupero di votazioni precedentemente rifiutate;

- in tale prospettiva, la collocazione di parte ricorrente in una sezione meno favorevole risulta coerente con il maggior grado di scostamento della sua posizione rispetto al modello originariamente previsto per l'accesso alla graduatoria, atteso che l'unica sufficienza ottenuta è stata valorizzata in forza della disciplina sopravvenuta;

- la sopravvenuta disciplina ministeriale ha, peraltro, operato un non irragionevole bilanciamento tra tutti gli interessi in gioco, non ha travolto integralmente le originarie regole della procedura introducendone altre, ma, con le nuove disposizioni, ne ha in sostanza integrato i risultati, in termini compatibili con le esigenze della *par condicio* concorsuale e del legittimo affidamento, consentendo a una platea più ampia di studenti, tra cui la ricorrente, di essere inserita in graduatoria, nel rispetto delle limitate indicazioni del legislatore;

- la violazione della *par condicio*, asseritamente legata all'esistenza di distinte commissioni di valutazione nell'ambito delle singole Università, è dedotta solo genericamente, tale circostanza risultando del tutto irrilevante per la parte di esame

a risposta multipla, mentre per le domande a risposta aperta la parte ricorrente non ha fornito evidenza dell'esistenza di prassi difformi delle commissioni di valutazione in relazione alle domande per le quali sarebbe stata possibile più di una risposta;

- con riguardo alla censura relativa alla violazione dell'anonimato, va rilevato che, secondo l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria, non ogni e qualsiasi irregolarità, bensì solo *“una violazione non irrilevante”* delle regole sull'anonimato ha effetto viziante degli atti della procedura (cfr. sentenza n. 27/2013). Parte ricorrente fonda le proprie doglianze sul fatto che le etichette contenenti codici numerici sarebbero state consegnate ai candidati dai commissari, i quali poi sarebbero anche passati a ritirare i compiti contrassegnati con le medesime etichette. La censura, tuttavia, presuppone che i commissari abbiano una qualche possibilità di alterare i risultati, mentre dalla disciplina ministeriale risulta che il materiale viene chiuso negli appositi contenitori alla presenza dei quattro studenti appositamente sorteggiati e successivamente le prove, prima di essere valutate dalla commissione, sono soggette alla rilevazione informatica delle risposte da parte del CINECA, che ha previamente ricevuto i plichi chiusi e sigillati, sicché non si comprende in quale fase del suddetto procedimento possa avvenire tale alterazione;

- inammissibili sono le censure avverso la determinazione del fabbisogno, attesa la mancata evocazione in giudizio del Ministero della salute, ciò da valersi anche come avviso ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.;

- carenti d'interesse sono le censure relative alla mancata attribuzione di tutti i posti asseritamente rimasti scoperti, atteso che parte ricorrente non ha specificamente dedotto di avere un punteggio sufficiente per ottenere tale riassegnazione;

- del tutto generiche e apodittiche sono le censure circa le disomogeneità delle modalità formative nell'ambito delle singole università e le affermate irregolarità che si sarebbero verificate durante le prove;

- ugualmente è a dirsi per le censure relative ai quesiti richiamati in ricorso, non avendo parte ricorrente indicato il contenuto delle risposte date e, dunque,

nemmeno fornito un valido principio di prova in merito all'esistenza di un suo reale interesse all'accoglimento delle stesse, atteso che l'eventuale erroneità di singole domande potrebbe incidere unicamente sulla valutazione del singolo elaborato e non determinare l'integrale invalidità della procedura. A ciò si aggiunga come le doglienze di parte ricorrente si riferiscano ad errori di cui l'amministrazione ha evidenziato di aver già tenuto conto in sede di valutazione delle relative prove;

- non è, poi, ravvisabile alcuna violazione dei principi stabiliti dal d.lgs. n. 71/2025 e dalla legge delega, i quali prevedono unicamente che l'ammissione al secondo semestre è subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale. Tali principi non sono derogati dalla disciplina impugnata, che detta una disciplina per l'inserimento in graduatoria anche degli studenti che non hanno conseguito le tre sufficienze e condiziona l'immatricolazione al secondo semestre di detti studenti al conseguimento dei crediti formativi mancanti in tempi utili per la predetta immatricolazione. Inoltre, il d.m. n. 1115/2025 ha individuato, all'art. 4, i *“Criteri uniformi per il pieno conseguimento dei crediti formativi”*, secondo quanto richiesto dalla norma primaria;

- non risultano, infine, apprezzabili in termini di non manifesta infondatezza, nella presente fase cautelare, le questioni di legittimità costituzionale sollevate da parte ricorrente, non risultando alcun eccesso di delega, né potendosi ritenere manifestamente irragionevole la strutturazione di una fase di accesso basata sul superamento, con la mera sufficienza, di taluni esami universitari. Del tutto generica è, peraltro, la prospettata violazione della direttiva 93/16/CEE;

Ritenuto, in ragione di tutto quanto sopra, che l'istanza cautelare debba essere rigettata

Ritenuto opportuno, a fini di accelerazione del giudizio, ordinare a parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria unica nazionale avversata, autorizzando a tal fine la notifica del

ricorso e degli eventuali motivi aggiunti per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, “*una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva*” non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto di procedere alla notifica per le vie ordinarie che, tenuto conto dell’elevato numero degli stessi, risulterebbe, quindi, essere “*sommamente difficile*” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami del ricorso e degli eventuali successivi motivi aggiunti debba avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca con le modalità di seguito esposte;

La pubblicazione dell’avviso sul sito *web* istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 – l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2 – il nome di parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
- 3 – il testo integrale del ricorso;
- 4 – l’indicazione che i controinteressati sono tutti i candidati collocati nella graduatoria unica nazionale di merito relativa ai corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/26, con allegazione dell’elenco nominativo degli stessi;
- 5 – l’indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell’elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l’avviso che la

pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "*atti di notifica*";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "*atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;
- parte ricorrente dovrà preventivamente versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto che le predette modalità di notifica per pubblici proclami dovranno essere adottate anche per eventuali motivi aggiunti successivamente proposti - sin da ora autorizzate - con onere a carico di parte ricorrente di provvedere alla relativa richiesta nel termine di 10 (dieci) giorni dal deposito degli stessi, e deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di

ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Ritenuto, infine, che, in applicazione del criterio della soccombenza, le spese di lite della debbano essere poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) rigetta l'istanza cautelare e ordina l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase in favore del Ministero dell'università e della ricerca, quantificate in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Eleonora Monica, Consigliere

Benedetta Bazuro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Benedetta Bazuro

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO